



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 76 Del 30 DICEMBRE 2020

OGGETTO: SO.G.I.S. S.R.L. ADEGUAMENTO STATUTARIO ALLE NORME DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE.

Il giorno **30 DICEMBRE 2020** alle ore **15:00** si è riunito il Consiglio Comunale, con le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020.

All'appello risultano presenti :

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	MASSARI ANDREA	X		10	TOSCANI CARLO		X
2	TEDESCHI MARCO	X		11	GALLICANI MARCO	X	
3	DOTTI FABIO	X		12	SCARABELLI ANDREA	X	
4	NARSETI ALESSANDRA		X	13	UNI GIAN FRANCO		X
5	BUSANI FEDERICA	X		14	PARRI SAMANTHA	X	
6	SARTORI RITA	X		15	CABASSA ANDREA	X	
7	SPELGATTI OMAR	X		16	COMERCI GIUSEPPE		X
8	SERVENTI PAOLA	X		17	POLLASTRI LUCA		X
9	RASTELLI DAVIDE	X					
TOTALE PRESENTI : 17				TOTALE ASSENTI : 50			

Assiste il Segretario Generale **Dott. Luigi Terrizzi**.

Constatata la legalità dell'adunanza e la regolarità della connessione, il Presidente del Consiglio **Rita Sartori** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

Assistono alla seduta i seguenti assessori: MALVISI DAVIDE, AMIGONI FRANCO, BARIGGI MARIA PIA, BOSELLI STEFANO, FRANGIPANE ALESSIA.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 76 Del 30 DICEMBRE 2020

OGGETTO: SO.G.I.S. S.R.L. ADEGUAMENTO STATUTARIO ALLE NORME DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE.

Rispetto all'appello iniziale risulta presente anche il Consigliere Alessandra Narseti, n. 13 Consiglieri presenti.

Dato atto che tutti i presenti risultano regolarmente collegati in modalità telematica attraverso la piattaforma "Zoom Meetings";

Il Sindaco ha già provveduto ad illustrare e a trattare l'argomento, unitamente ai punti 11,12,14 e 15;

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 26 del 17 aprile 2002, esecutiva, è stata costituita la società di gestione degli impianti sportivi "Fidenza Sport srl", società a totale controllo del Comune di Fidenza;
- con propria deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2016, esecutiva, nell'ambito del programma di razionalizzazione delle società partecipate, veniva approvato l'ingresso del Comune di Salsomaggiore Terme in "Fidenza Sport srl", società a totale controllo del Comune di Fidenza e la sua successiva trasformazione in SO.G.I.S. srl., società per la gestione degli impianti sportivi di proprietà dei comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, partecipata dal Comune di Fidenza per il 78% e dal Comune di Salsomaggiore Terme per il 22%;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, *"Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.175/2016, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* che ha tra l'altro previsto la necessità di adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico secondo principi volti a garantire uniformità e coerenza delle regole organizzative di tali società;

ACCERTATO:

- che il direttore di SOGIS srl, il 14 luglio 2017 aveva trasmesso a questo comune il nuovo schema di statuto, adeguato in esecuzione delle sopradette nuove disposizioni, poi approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 47 del 26 luglio 2017;
- che lo schema di statuto predisposto dalla società e approvato dal Consiglio comunale con la predetta deliberazione prevede:
 - all'art. 3 che "Omiss....La società potrà costituire o assumere interessenze o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere di carattere non commerciale e finanziario, purché siano strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale..... Omissis";
 - all'art. 11.3 "Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione l'organo sarà composto da un numero massimo di tre membri. Qualora il capitale sociale interamente versato superi il valore di euro 2.000.000,00 (duemilioni), il numero

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da RITA SARTORI, LUIGI TERRIZZI e stampato il giorno 29/03/2022 da Anna Picardi

massimo di amministratori può essere elevato a cinque;

CONSTATATO:

- che si rende opportuno modificare la previsione dell'art. 3, in quanto non conforme al disposto dell'art. 4 comma 5 del TUSP, secondo il quale *“Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti”*, come anche precisato dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con deliberazione n. 28/2020/VSGO. La disposizione statutaria viene pertanto sostituita con *“Omissis.....La società non può costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società.Omissis”*;
- che si ritiene opportuno rettificare l'art. 11.3 in modo più conforme all'articolato del TUSP come segue *“L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri”*;

CONSIDERATO che con nota del 14 dicembre 2020 la società ha trasmesso nuovo statuto conforme alle disposizioni previste dal d.lgs. 175/2016 e s.m.e i. di cui si propone l'approvazione;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RECEPITI i pareri, espressi a norma e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

- dal dirigente del settore servizi tecnici, arch. Alberto Gilioli,, secondo cui la “proposta di deliberazione è tecnicamente regolare”;
- dal responsabile del Servizio Bilancio, dott. Marco Burlini, secondo cui la “proposta di deliberazione è tecnicamente regolare”;

ACQUISITO con verbale n. 41 del 21 dicembre 2020 il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato a questo atto per farne parte integrante;

VISTO il parere favorevole della Commissione consiliare n.1 Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane, rilasciato in data 28 dicembre 2020;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Unico di contabilità e dei controlli interni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione unanime favorevole, palese e singolarmente espressa, (Andrea Massari, Marco Tedeschi, Fabio Dotti, Alessandra Narseti, Federica Busani, Rita Sartori, Omar Spelgatti, Paola Serventi, Davide

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da RITA SARTORI, LUIGI TERRIZZI e stampato il giorno 29/03/2022 da Anna Picardi

Rastelli Marco Gallicani, Andrea Scarabelli, Samantha Parri, Andrea Cabassa), presenti e votanti n. 13 Consiglieri;

DELIBERA

1. DI APPORTARE agli artt. 3 e 11.3 dello Statuto della società SOGIS srl le seguenti modificazioni:

Testo prima della modifica	Testo dopo la modifica
Art. 3 Omisss....La società potrà costituire o assumere interessenze o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere di carattere non commerciale e finanziario, purché siano strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale..... Omissis	Art. 3 Omisss...La società non può costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società..... Omissis
11.3 Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione l'organo sarà composto da un numero massimo di tre membri. Qualora il capitale sociale interamente versato superi il valore di euro 2.000.000,00 (duemilioni), il numero massimo di amministratori può essere elevato a cinque.	11.3 L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri

2. DI APPROVARE lo schema di statuto di “SO.G.I.S.” s.r.l. che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a SOGIS srl;

4. DI DISPORRE che questo provvedimento venga trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna;

5. DI DARE ATTO, altresì che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

6. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Burlini;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

Successivamente, in considerazione dell'urgenza di dare esecuzione al provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione unanime favorevole, palese e singolarmente espressa, (Andrea Massari, Marco Tedeschi, Fabio Dotti, Alessandra Narseti, Federica Busani, Rita Sartori, Omar Spelgatti, Paola Serventi, Davide Rastelli Marco Gallicani, Andrea Scarabelli, Samantha Parri, Andrea Cabassa), presenti e votanti n. 13 Consiglieri;

DELIBERA

di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da RITA SARTORI, LUIGI TERRIZZI e stampato il giorno 29/03/2022 da Anna Picardi

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Rita Sartori

Dott. Luigi Terrizzi



Comune di Fidenza

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: SO.G.I.S. S.R.L. ADEGUAMENTO STATUTARIO ALLE NORME DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE.

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 84 del **22/12/2020***

Data 22/12/2020

Funzionario Amministrativo Contabile - R
BURLINI MARCO / INFOCERT SPA



Comune di Fidenza

PARERE CONGIUNTO DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: SO.G.I.S. S.R.L. ADEGUAMENTO STATUTARIO ALLE NORME DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE.

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 84 del **22/12/2020***

Dirigente del Settore Servizi Tecnici
Arch GILIOLI ALBERTO / INFOCERT SPA



Comune di Fidenza

Settore Servizi Finanziari e Programmazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SO.G.I.S. S.R.L. ADEGUAMENTO STATUTARIO ALLE NORME DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE.

A norma dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, la proposta di deliberazione con identificativo n. 84 del 22/12/2020, non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 23/12/2020

IL DIRIGENTE

(BURLINI MARCO / INFOCERT SPA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del comune il **22/01/2021** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124.1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Fidenza, li **22/01/2021**

L'incaricato del Segretario Generale

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del comune dal giorno **22/01/2021** al giorno **06/02/2021** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124.1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267, senza reclami.

Diverrà esecutiva a norma dell'art. 134.4 del d. lgs. 18/8/2000, n. 267 il **01/02/2021** decorsi 10 giorno dalla data di pubblicazione (art. 134.3 del d.lgs. 267/2000).

Fidenza, li **22/01/2021**

L'incaricato del Segretario Generale

..... "SO.G.I.S. S.R.L."
..... Con sede in Fidenza (PR) -

..... ******* -

..... **- STATUTO -** -

..... ******* -

..... **TITOLO I**

--- **Costituzione - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata** ---

ARTICOLO 1

E' costituita, una società pubblica in house providing a responsabilità limitata con la denominazione -----

..... "SO.G.I.S. S.R.L."

ARTICOLO 2

La società ha sede in comune di Fidenza (PR). -----
Prevvia deliberazione dell'assemblea potranno essere istituite e sopresse sedi secondarie sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto:

a) la gestione e manutenzione degli impianti sportivi dei Comuni soci;

b) la prestazione di servizi, con promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche, -- l'organizzazione di manifestazioni, eventi e corsi di formazione per tecnici ed allenatori, di carattere sportivo, culturale, formativo, ricreativo e salutistico in genere dove, per "salutistico", si deve intendere tutto ciò che attiene al benessere e alla forma fisica della persona, dovendosi invece escludere tutto ciò che perviene al Servizio sanitario come prestazioni diagnostiche e cura; la società potrà altresì svolgere attività di promozione dello sport finalizzata alla valorizzazione dei suoi aspetti sociali ed educativi nonché organizzare servizi, manifestazione ed eventi a finalità sportive. -----
C) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione per tecnici ed allenatori;

La società potrà pertanto, a scopo indicativo e non limitativo, gestire impianti sportivi, palestre, piscine, centri ricreativi di proprietà dei Comuni soci", o di altri Enti e/o soggetti sia pubblici come privati, concessi in uso, locazione, comodato o qualsiasi altro titolo -----

La società è in ogni caso vincolata a realizzare prevalentemente la propria attività con i soci, e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi. A tale fine, e ai

sensi dell'art. 16 del Dlgs 175/2016, l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai Comuni soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. -----

La società ha altresì per oggetto la gestione di attività collaterali e/o accessorie e/o complementari a quelle di cui al punto precedente incluse, a titolo esemplificativo, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi per il benessere e la forma fisica della persona. In particolare la stessa potrà svolgere attività di ricerca dell'utenza, promuovendo le necessarie campagne pubblicitarie e promozionali. -----

~~La società potrà costituire o assumere interessenze o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere di carattere non commerciale e finanziario, purché siano strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale. -----~~

La società non può costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società.

La società potrà altresì compiere, in via strumentale al perseguimento dell'attività sociale, tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario utili od opportune per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di garanzie, tipiche o atipiche, anche a favore di società controllate. -- La società potrà ottenere finanziamenti fruttiferi od infruttiferi dai propri soci, nei limiti e con le forme consentite dalle leggi vigenti. -----

La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti leggi in materia bancaria, creditizia e finanziaria, nonché a professioni per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal disposto degli articoli 2484 e seguenti del Codice civile. -- La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. -----

TITOLO II

Capitale - Quote

ARTICOLO 5

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 64.100,00 (sessantaquattromilacento) diviso in quote ai sensi di legge. -----

5.2 I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'art. 2476 codice civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da crediti. -----
5.3 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale so-

ciali si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile e dovrà essere rispettato il disposto dell'art. 14 comma 5 del Dlgs. 176/2016.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi (purché Enti pubblici). In tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

5.4 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissa il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

5.5 Le quote di partecipazione della società dovranno essere sempre detenute da enti pubblici.

5.6 La società nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, potrà raccogliere tra i soci somme di denaro e, salvo diversa pattuizione espressa, dette somme saranno infruttifere di interessi anche se i finanziamenti saranno effettuati in misura non proporzionale al capitale sociale.
Le quote sociali sono trasferibili nel rispetto delle procedure fissate dal presente statuto e dall'atto costitutivo purché sempre ad Enti pubblici e comunque nel rispetto del controllo analogo.

ARTICOLO 6

6.1 I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

6.2 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi purché il trasferimento avvenga in conformità ai principi, criteri e modalità previsti dall'art. 10 del Dlgs. 175/2016 e a condizione che l'acquirente sia un ente pubblico o una società vincolata per legge ad essere a capitale interamente pubblico. Al riguardo l'art. 10 del Dlgs 175/2016 suddetto prevede che: *"L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente"*. ---

6.3 E' comunque fatto salvo il diritto di prelazione degli altri soci regolarmente iscritti al registro imprese.

6.4 Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende

alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, oltre a seguire i criteri previsti dall'art. 10 del Dlgs 175 suddetto, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, del procedimento e dei criteri seguiti per la vendita, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, mediante biglietto raccomandato o PEC, agli altri soci e a ciascun amministratore.

6.5 I soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale o dalla PEC) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato o PEC inviato agli amministratori e al socio alienante.

6.6. Resta inteso che i soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni. -----

6.7 Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società. -----

6.8 L'eventuale assenso scritto al trasferimento di quote sociali costituisce rinuncia al diritto di prelazione ed esprime gradimento nei confronti dei nuovi soci. -----

..... **TITOLO III**

----- **Funzionamento dell'assemblea e controllo analogo** -----

..... **CAPO I**

..... **Assemblea**

ARTICOLO 7

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. -----

Il diritto di voto è regolato dal codice civile. -----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. -----

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o PEC, purché siano idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il suddetto avviso deve essere fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante Registro Imprese.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. ---

Il luogo di convocazione potrà essere anche fuori della sede della società, purché nel territorio nazionale. -----

Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Le assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2479 bis ultimo comma, c.c.

ARTICOLO 8

Possono intervenire alle assemblee tutti coloro che risultino iscritti al Registro Imprese.

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 9

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - nel caso in cui la legge consente la nomina di un organo amministrativo collegiale - o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea accertare la validità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificare la legittimazione degli intervenuti a parteciparvi, dirigere e regolare la discussione e le votazioni. -----

Il segretario è nominato dall'assemblea, su designazione del Presidente dell'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci. Lo stesso Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due o più scrutatori, scegliendoli tra gli azionisti o tra i loro rappresentanti intervenuti in assemblea. Nei casi prescritti dalla legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, nel quale caso non è prevista la nomina del segretario e degli scrutatori. I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono iscritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. Come requisito di opponibilità alla società, le copie e gli estratti rilasciati ai soci o a chi ne abbia comunque diritto devono recare la certificazione di conformità all'originale apposta da un notaio. -----

ARTICOLO 10

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o mediante delega, rappresentino la maggioranza del capitale sociale, con la sola deroga per le decisioni inerenti la gestione degli impianti del singolo Comune per le quali sarà sempre necessario il consenso o il voto vincolante del Comune interessato. In quest'ultimo caso (cioè per la decisione inerente la gestione del singolo impianto Comunale), gli altri Comuni (rispetto a quello interessato) non possono opporre alcun veto, se non di fronte ad un danno per la società. -----

CAPO II

Controllo analogo -

ARTICOLO 10 bis

Ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera d) del Dlgs 175/2016, e' fatto divieto alla società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

Al fine di garantire ai Comuni soci un "controllo analogo",
i soci stabiliscono che, in considerazione dell'affidamento
dei servizi alla società, possono esercitare poteri di dire-

zione, coordinamento e supervisione attraverso l'assemblea dei soci ,che provvederà ad esercitare il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante: -----

- la valutazione del livello di efficienza ed efficacia della gestione del servizio da parte della società e delle sue controllate nonché del suo andamento generale e del grado di raggiungimento degli obiettivi; -----

- l'approvazione della relazione programmatica contenente il budget, il piano degli investimenti, sia propri che di eventuali società controllate.

Il suddetto controllo analogo viene attuato attraverso i Sindaci dei Comuni soci o loro delegati che decideranno in assemblea convocata per tali finalità di controllo .

In tale ottica ciascuno dei Sindaci dei Comuni - o eventuali loro delegati - potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, chiedere informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo "in itinere" dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Dovrà inoltre formulare direttive e linee d'indirizzo per l'organo amministrativo, vincolanti per lo stesso. -----

Al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione da parte degli Enti Locali Soci, l'assemblea dei soci rappresentata da ciascun sindaco dei comuni soci o da un suo delegato, potrà esprimersi previamente su tutti gli atti di determinazione degli obiettivi societari. -----

Pertanto, in caso di atti d'amministrazione che riguardino decisioni strategiche e più rilevanti delle società almeno sette giorni lavorativi prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata per decidere in ordine a tali atti, l'Amministratore Unico o il Presidente del CdA (nella ipotesi in cui è ammesso per legge l'organo amministrativo collegiale) dovrà redigere apposito documento da trasmettere ai soci, anche a mezzo PEC dalla quale dovranno risultare con chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione, corredato della necessaria documentazione

2. l'eventuale parere del Collegio Sindacale (allegato in copia)

Inoltre l'Organo Amministrativo dovrà convocare l'assemblea dei soci perché esprima il proprio voto in merito a tali decisioni.

ARTICOLO 10 ter

L'assemblea convocata per il Controllo Analogo decide all'unanimità.

I soci precisano che per gli atti e le decisioni relativi alla gestione degli impianti del singolo Comune sarà competente esclusivamente il Comune interessato e gli altri Comuni non potranno interferire nella relativa decisione se non nel caso di effetti dannosi per la società. -----

L'espletamento della procedura di controllo sugli atti strategici e più rilevanti della società condiziona l'efficacia degli stessi. Il tutto: 1) onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti locali e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi; 2) da integrarsi evidentemente con le previsioni: a) di statuto; b) di contratto di servizio.

ARTICOLO 10 quater

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Sindaco dei comuni soci, anche tramite l'Assessore cui abbia delegato i rapporti con le società partecipate, il diritto di domandare, sia nell'ambito dell'assemblea della società, sia al di fuori di essa, anche a cadenze programmate, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione corretta ed efficiente della società stessa. Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo da parte del singolo Ente Locale socio su ciascun servizio affidato alla società.

ARTICOLO 10 quinquies

Si precisa che le decisioni relative alla gestione dei servizi affidati alla Società riguardanti un singolo Comune socio potranno essere deliberate dall'assemblea a maggioranza e comunque soltanto con l'assenso espresso del Rappresentante di quel Comune socio.

ARTICOLO 10 sexies

Sono comunque sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci le decisioni del CdA relative: -----
- ad acquisti e cessioni di beni mobili ed immobili il cui importo sia superiore ad euro 100.000 (centomila); -----
- acquisti di servizi o forniture il cui importo sia superiore 100.000 (centomila);
- a cessioni di azienda o rami di azienda e partecipazioni sociali da parte della stessa Società e società partecipate;
- ad assunzione di mutui o finanziamenti di importi superiori ad euro 100.000 (centomila); -----
- a concessioni di fidejussioni e/o ogni altro tipo di garanzia reale o personale;
- ed in ogni caso per tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e finanziarie il cui importo sia superiore ad euro 100.000 (centomila).

TITOLO IV

Amministrazione

ARTICOLO 11

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: -----

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da RITA SARTORI, LUIGI TERRIZZI e stampato il giorno 29/03/2022 da Anna Picardi.

- a. da un amministratore unico; -----
b. o da un consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge.
- 11.2** Per organo amministrativo si intende pertanto l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione. -----
- 11.3** L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.--
- 11.4** Possono essere nominati amministratori anche non soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'assemblea. -----
- 11.5** L'organo amministrativo deve essere scelti fra persone che vantano una speciale competenza tecnica o amministrativa o nei settori di pertinenza dell'oggetto sociale, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, pubblici o privati.
- 11.6** In ogni caso, l'organo amministrativo sarà nominati nel rispetto del DPR 30 novembre 2012, n. 251, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni.
Pertanto la nomina degli amministratori verrà effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

ARTICOLO 12

La determinazione del numero dei componenti del consiglio viene effettuata dall'assemblea prima di procedere all'elezione degli amministratori, nei suddetti limiti. -----
L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade con l'assemblea che delibera l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Gli amministratori sono comunque rieleggibili.

ARTICOLO 13

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione in conformità a quanto previsto dal codice civile. -----
In caso di dimissioni di uno degli amministratori, l'amministratore dimissionario sarà in prorogatio fino alla sua sostituzione.
Per le ipotesi di decadenza dell'organo amministrativo si applica il decreto legge n. 293 del 1994 convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994.

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del dlgs

175/16, un vice presidente, incaricato esclusivamente di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento (con la precisazione che al vicepresidente, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo).

ARTICOLO 15

L'organo amministrativo, nei limiti e nel rispetto del controllo analogo, è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere gli atti che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta esclusione soltanto per quelli tassativamente riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea.

L'organo amministrativo, nei limiti del controllo analogo, conferisce procura institoria al Direttore. -----
Inoltre l'organo amministrativo può avvalersi di procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti e può avvalersi dell'ausilio e della consulenza di esperti. -----
L'organo amministrativo può nominare altresì il Responsabile dell'anticorruzione.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'assemblea, delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni al presidente o ad uno o dei suoi membri, determinando i limiti della delega. -----

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente o venga richiesto da almeno uno degli amministratori in carica.

La convocazione viene fatta con lettera raccomandata spedita almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o PEC spedita con almeno 24 ore di anticipo. -----

Il Consiglio potrà anche essere convocato a mezzo e-mail purché tutti gli interessati confermino di averlo ricevuto entro i termini sopra indicati. -----

L'ordine dei giorni viene fissato dal presidente, che deve comprendervi anche le proposte che fossero fatte per iscritto da uno dei membri del consiglio. -----

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, anche in mancanza di tali formalità, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può in ogni modo opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiarare di non essere sufficientemente informato. -----

ARTICOLO 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da RITA SARTORI, LUIGI TERRIZZI e stampato il giorno 29/03/2022 da Anna Picardi.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

ARTICOLO 19

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea, all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'assemblea stessa. Tale compenso verrà determinato nel rispetto dei limiti di legge disposti per le società pubbliche. -----

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. -----

TITOLO V

Rappresentanza sociale

ARTICOLO 20

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché la rappresentanza negoziale e la firma sociale competono all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la legge consente la nomina dell'organo collegiale, . -----

La rappresentanza sociale spetta altresì al consigliere delegato per gli atti compresi nei compiti attribuiti, con le eventuali limitazioni espresse nella delega. -----

L'Amministratore Unico o il Presidente del Cda, nei limiti del controllo analogo, conferisce inoltre procura institoria al Direttore.

L'Amministratore Unico o Il Presidente del Cda, sempre nei limiti dei suoi poteri e del controllo analogo, può conferire altresì la rappresentanza a procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti e può avvalersi dell'ausilio e della consulenza di esperti. -----

TITOLO VI

Collegio sindacale

ARTICOLO 21

Ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 175/2016, è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o di un revisore.. -----

L'organo di controllo e' composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Per l'organo di controllo collegiale l'eventuale nomina deve essere fatta nel rispetto del Dpr 251 del 2013 e secondo modalità tali da rispettare i criteri previsti dalla legge 120/2011, e cioè da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun orga-

no.
Si applica inoltre il decreto legge n. 293 del 1994 conver-

tito in legge n 444 del 15 luglio 1994, Si applicano altresì le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le SpA.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. -----

TITOLO VII

Esercizi sociali - Bilancio - Utili

ARTICOLO 22

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23

Alla fine di ogni esercizio l'organo Amministrativo predispone il progetto di bilancio, contenente la situazione patrimoniale, il relativo conto economico e la nota integrativa nonché la relazione sulla gestione e ogni altro documento prescritto dalle legge, e cura gli adempimenti prescritti dal codice civile nonché con quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016,

ARTICOLO 24

Eventuali utili netti, dedotta la quota da destinare a riserva legale e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'assemblea, non potranno essere distribuiti ai soci ma dovranno essere impiegati per il potenziamento delle strutture e la promozione delle attività sportive. --- All'atto di scioglimento e liquidazione della società, eventuali riserve di utili precedentemente accantonate, dovranno essere integralmente impiegate per il potenziamento ed il miglioramento delle strutture sportive gestite; il rimborso ai Soci non potrà pertanto eccedere il Capitale sociale sottoscritto e versato.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 25

Addivenendosi, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori (nei casi in cui la legge ammette l'organo collegiale), determinandone i poteri ed i compensi nei limiti previsti dalle leggi sulle società pubbliche e dell'art. 11 del Dlgs 175/2016.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o pre-

mi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. -----

TITOLO IX

Disposizioni finali

ARTICOLO 26

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento anche alle vigenti norme di legge riguardanti le società pubbliche. -----

FIRMATI ALL'ORIGINALE:

PINCOLINI VINCENZO

PAOLO MICHELI notaio

COMUNE DI FIDENZA
(Provincia di Parma)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 41 del 21 dicembre 2020	OGGETTO: Adeguamenti statuti società partecipate
---	---

L'anno 2020, il giorno 21 dicembre 2020, l'organo di revisione economico finanziaria, nominato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 77 del 21/12/2018, nelle persone di:

- Dott. Pietro Speranzoni (Presidente);
- Dott.ssa Maria Paglia (Membro);
- Dott. Giovanni Gelmetti (Membro);

si è riunito su convocazione informale del Presidente tramite collegamento in videoconferenza per esaminare le seguenti proposte di deliberazione del Consiglio comunale:

- 1) "SO.G.I.S. S.r.l. Adeguamento statutario alle norme del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. Approvazione";
- 2) "T.L.R. FIDENZA S.r.l. Adeguamento statutario alle norme del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. Approvazione";
- 3) "SAN DONNINO SPORT S.S.D.R.L. Adeguamento statutario alle norme del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. Approvazione";
- 4) "SAN DONNINO MULTISERVIZI S.r.l. Adeguamento statutario alle norme del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. Approvazione";
- 5) "LEPIDA S.C.P.A. Modifiche statutarie. Approvazione"

L'Organo di Revisione,

esaminate le sopraelencate proposte di deliberazione del Consiglio comunale, osserva quanto segue:

- con riferimento alle società "TLR FIDENZA" e SAN DONNINO SPORT" le modifiche proposte interessano esclusivamente l'adeguamento degli statuti a quanto prescritto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) relativamente alla composizione numerica del consiglio di amministrazione;
- con riferimento alla società "LEPIDA" le variazioni proposte prevedono: la estensione dell'oggetto sociale per la gestione del numero unico di emergenza 112, la variazione delle modalità di circolazione delle quote azionarie (solo nominative e senza materialità del titolo) e infine la modifica delle modalità di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (preventiva iscrizione a libro soci a seguito di atto di cessione con firma autenticata);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da RITA SARTORI, LUIGI TERRIZZI e stampato il giorno 29/03/2022 da Anna Picardi.

- con riferimento alla società "SOGIS" sono previsti solo adeguamenti alle prescrizioni del TUSP, in primo luogo per quanto attiene alla composizione numerica del consiglio di amministrazione (art 11 comma 3 TUSP) in secondo luogo per la introduzione nello statuto del divieto di costituire o di acquisire nuove partecipazioni (art. 4 comma 5 del TUSP);

- con riferimento alla società "SAN DONNINO SPORT" le modifiche proposte interessano: l'adeguamento dello statuto a quanto prescritto dall'art. 11, comma 3, del TUSP (il D.lgs. 175/2016) relativamente alla composizione numerica del consiglio di amministrazione; la estensione dell'oggetto sociale ad alcune discipline sportive prima non previste (calcio, pallavolo basket e pattinaggio); la eliminazione dall'oggetto sociale della possibilità di costruire o ristrutturare impianti sportivi. Infine, viene ridotto il limite di autonomia operativa degli amministratori alle operazioni non superiori ad euro 50 mila.

Tutto ciò premesso, il Collegio

vista la documentazione acquisita,

valutato che le modifiche statutarie proposte sono conformi alle disposizioni vigenti;

visti i pareri espressi norma dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici, secondo cui le proposte di deliberazione sono tecnicamente regolari;
- dal Responsabile finanziario, secondo cui le proposte di deliberazione sono tecnicamente regolari;

visti altresì

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
- il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Unico di contabilità e dei controlli interni

e s p r i m e

parere favorevole all'approvazione delle proposte di deliberazione sopra riportate.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Pietro Speranzoni (Presidente)

Dott.ssa Maria Paglia (Membro)

Dott. Giovanni Gelmetti (Membro)